

R.G. Lav. 555/2017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI CUNEO
SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
Dott.ssa Elisabetta SELLERI cell. 328/3628358 – Tel. 0171-318534
Mail. elisabetta.selleri.cn@istruzione.it
P.E.C. : uspcuneo.ufficio1@pec.it

DEPOSITATO in Cancelleria
Cuneo, li 12/10/17
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Nicola NELLI)

TRIBUNALE DI CUNEO - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Giudice dott.ssa Silvia CASARINO

Udienza del 25 ottobre 2017

* * *

COMPARSA DI COSTITUZIONE

per il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (c.f. 97248840585), l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte** (c.f. 97613140017) e l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (c.f. 80039860632) in persona dei Direttori Generali pro tempore, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dal funzionario dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. SLLLBT64R58D205Z) dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio in Cuneo, Corso A. De Gasperi n. 40 dove andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: uspcuneo.ufficio1@pec.it - resistenti -

C O N T R O

DE VIVO Carolina, rappresentata e difesa dall'avv. Guido MARONE - ricorrente -

* * *

P R E M E S S O

Con ricorso notificato a parte convenuta l'1/8/2017, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente di Scuola Primaria assunta in ruolo nell'anno scolastico 2015/16, nella fase "C" da graduatoria ad esaurimento, espone di aver presentato domanda di mobilità territoriale per assegnazione dell'Ambito a livello nazionale per l'anno scolastico 2016/17, e di essere stata destinata all'Ambito Piemonte 0017.

La ricorrente deduce che, nonostante abbia formulato un elenco di preferenze, principalmente per gli Ambiti Campania 0025, 0024 e Lazio 0001, nei medesimi hanno ottenuto il trasferimento altri aspiranti con punteggio inferiore.

Chiede che sia accertato il suo diritto ad ottenere l'assegnazione dell'ambito territoriale per il prossimo triennio in accoglimento della domanda di mobilità presentata, nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso, con condanna dell'Amministrazione a disporre il trasferimento richiesto.

Tanto premesso, le Amministrazioni Scolastiche come sopra intimate si costituiscono in giudizio per eccepire quanto segue:

1. In via preliminare: eccezione di decadenza dell'azione.

In base all'art. 32, comma 3, della L. n. 183/2010 anche la contestazione della legittimità del trasferimento ai sensi dell'art. 2103 del codice civile è assoggettata alle decadenze di cui all'art. 6, legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, L. n. 183/2010: "1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".

Tale disciplina deve ritenersi estesa anche ai dipendenti pubblici, considerato che la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico ha comportato l'assoggettamento dell'impiego pubblico alle regole del diritto privato del lavoro (art. 5, comma 2, D. Lgs. 165/2001).

La ricorrente ha presentato istanza per tentativo di conciliazione, relativo al trasferimento presso l'Ambito Piemonte 0017, concluso con verbale di mancata conciliazione del 31 agosto 2016 (doc. 3 di parte ricorrente) e ha depositato il ricorso ben oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo e persino oltre il termine di duecentosettanta giorni dall'impugnazione con atto extragiudiziale.

Per quanto detto la ricorrente è decaduta dall'impugnazione del trasferimento presso l'Ambito Piemonte 0017 e quindi non possono che essere respinte tutte le domande svolte.

2. Difetto di legittimazione passiva degli Uffici Scolastici Regionali.

Il rapporto di lavoro del personale della scuola sorge con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 riserva infatti le funzioni di reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discute di un diritto afferente al rapporto di lavoro non può che svolgersi nei confronti del solo Ministero, soggetto che ha la qualità di datore di lavoro, e non nei confronti degli Uffici Scolastici Regionali che, pertanto, sono privi di legittimazione passiva (Cassazione Lavoro 20521/2008).

3. Integrazione del contraddittorio.

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'assegnazione triennale agli Ambiti preferiti ove sono stati trasferiti soggetti con punteggi (che risulterebbero, secondo la tesi proposta da parte ricorrente) più bassi rispetto a quello della ricorrente.

E' chiaro, dunque, come la presente causa verta sulla corretta procedura di mobilità e riguardi anche altro docente che, avendo ottenuto il trasferimento, verrebbe scavalcato per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, perdendo il trasferimento e la sede ottenuti.

Tale docente controinteressato è litisconsorte necessario nel presente giudizio e se ne ritiene necessaria, pertanto, la chiamata in causa.

Tanto premesso, si ritiene che il Giudicante debba disporre l'integrazione del contraddittorio con la notifica del ricorso al controinteressato nei modi ordinari.

In diritto

Per meglio comprendere la presente controversia e le doglianze mosse dalla ricorrente, è bene riepilogare per sommi capi la disciplina normativa di riferimento **relativa tanto all'assunzione** che **alla mobilità** del personale docente interessato dal piano straordinario di assunzioni contenuto nella **Legge n.107/2015**.

La **normativa** che disciplina **le modalità di assunzione** del personale docente **in via ordinaria e a seguito del piano di assunzione straordinaria, per l'a.s. 2015/16**, è contenuta nel **D. Lgs. n. 297/1994 – che all'art. 399 "Accesso ai ruoli"** statuisce:

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ...ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti ...

...

3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento ... in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.

Successivamente è intervenuta la **Legge n. 107/2015**, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" – che **Art. 1.....Comma 95**.dispone:

" Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ...per la copertura di tutti posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297..."

Il successivo comma 96 ha individuato i destinatari della assunzione, prevedendo:

"Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017."

Il successivo comma 97 determina le modalità che i destinatari di tali assunzioni devono seguire per prendervi parte.

*"Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c),partecipano i **soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103.** I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati."*

In buona sostanza, la partecipazione al piano di assunzioni è condizionata ad una formale domanda da parte degli aventi diritto, non essendo sufficiente la presenza nelle graduatorie di cui al comma 96.

Il successivo comma 98 scandisce i tempi, le modalità e le fasi con cui il Ministero dell'Istruzione procede alle suddette assunzioni in conformità alla procedura prevista dal successivo comma 100.

"Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100."

E' bene ricordare che le assunzioni del piano straordinario di cui alla Legge n.107/2015 sono effettuate in deroga all'art. 399 del D.l. 297/94.

La natura eccezionale del piano di assunzioni è confermata dal successivo comma 99 che statuisce:

"Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata."

La norma ribadisce che il piano straordinario di assunzioni è regolato da disposizioni non ordinarie, ma esclusive e consente la possibilità di proroga all'assunzione in ruolo.

Il neo assunto nelle fasi B e C individuate dal piano straordinario, titolari di supplenze annuali al momento della loro assunzione in ruolo, possono conservare tale incarico di docenza sino al 30.6.2016 o se impegnati in Esami di Stato sino alla loro naturale conclusione, rinviando la presa di servizio presso la Sede della Scuola loro assegnata in sede di assunzione sino al 1 luglio 2016.

Il successivo comma **100** consente ai docenti possessori di specializzazione interessati all'assunzione nelle fasi B e C. di poter scegliere **fra posto comune e l'ordine di preferenza a livello nazionale.**

La stessa disposizione riconosce poi la priorità dei candidati provenienti da concorsi ordinari rispetto a quelli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.).

"Comma 100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni.

*Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, **a livello nazionale.** In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, **dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a),** rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.*

Le disposizioni di cui ai commi dal 95 al 108 regolano le assunzioni del piano straordinario a cui si accede per domanda, in assenza della quale si resta nella graduatoria di appartenenza.

Il successivo comma 101 prevede l'ordine secondo cui saranno formulate dal Ministero dell'Istruzione le proposte di assunzione, partendo dalla posizione in graduatoria conseguente alla domanda presentata secondo le modalità di cui al comma 100.

"Comma 101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

Il comma 108 prevede, in deroga alle norme ordinarie, disposizioni straordinarie circa la mobilità conseguente al piano straordinario di assunzioni nella scuola.

Il Legislatore ha scelto di dare preferenza ai docenti presenti nelle graduatorie quali vincitori di concorsi ordinari rispetto ai docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.), prevedendo solo a favore dei primi l'accantonamento del posto assegnato.

*"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili **inclusi** quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b) (**GAE**), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).*

*Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) (**GAE**), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.*

Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

La disciplina relativa alla MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE

La **normativa** che disciplina il **piano straordinario di mobilità** del personale docente, per l'a.s. **2016/2017**, è costituita da:

- **Legge n. 107/2015**, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" – **Art. 1 comma 108** ;
- **C.C.N.I.** concernente la **mobilità del personale docente**, educativo ed A.T.A. per **l'a.s. 2016/2017**, siglato **l'8 aprile 2016**.

La mobilità del personale docente avviene con cadenza annuale e viene regolata dal c.d. CCNI sottoscritto con le parti sociali in applicazione dell'**Art. 40 d.lgs. 165/2001:**

" 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge."

Il contratto siglato per l'a.s. 2016/2017 è fortemente indirizzato con riferimento ai docenti assunti per effetto del "piano nazionale straordinario" regolato dalla L. 107/2015.

Per agevolare la comprensione, si riportano **di seguito le fasi della mobilità** al fine di meglio precisarne le procedure e le funzioni:

Art. 2 CCNI recita *"comma 3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria.*

I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali.

Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse, la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso.

In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita O.M. ".

La norma in sostanza garantisce al personale proveniente da concorso di merito un posto nella provincia della nomina provvisoria, nella quale gli è stato accantonato un posto, al contrario di quanto è previsto per i docenti assunti dalle

Graduatorie ad Esaurimento, ai quali è consentita esclusivamente la possibilità di essere trasferiti in ambiti nazionali.

Inoltre, da un'attenta lettura dell'art. 2 si evince come la mobilità avvenga sulla base delle preferenze, relative alle varie regioni e agli ambiti presenti in esse, espresse nella domanda presentata dai docenti che hanno aderito alla proposta di assunzione inviata dal Ministero dell'Istruzione.

L'art. 6 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI, prevede che:

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi, contraddistinte dalle lettere A B C D.

FASE A. Essa è destinata a:

"1. Gli assunti entro il 2014/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in soprannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuole, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE.

I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

Solo per questi docenti è ancora possibile fare domanda di mobilità con titolarità sulla singola scuola e non nell'ambito.

2. Gli assunti nell' a.s.2015/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

Pertanto i docenti assunti nelle fasi Zero ed A sono quelli assunti con la modalità prevista dall'art. 399 d.lgs. 297/94.

FASE B. Tale fase dei trasferimenti è rivolta a:

"1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del

piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A.

La disposizione riconferma che i posti coperti dai docenti nuovi assunti provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento con le assunzioni provvisorie non sono accantonati.

*Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità **di una scuola** secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in **deroga al vincolo triennale** di permanenza nella provincia;*

*2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle **Graduatorie di Merito del Concorso 2012**, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

Anche nella fase B la mobilità avviene sulla base dell'ordine di preferenze espresso.

FASE C. Questa fase dei trasferimenti è rivolta a:

"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.

L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

La disposizione ribadisce che la mobilità avviene in base all'ordine di preferenza degli ambiti territoriali e, solo in subordine, sulla base del punteggio.

FASE D. Questa fase dei trasferimenti è rivolta a:

*"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, **in deroga al vincolo triennale**, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità*

avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1.

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

Alla luce di quanto esposto, si rileva la completa conformità del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità 2016/17 al dettato normativo di cui alla legge n. 107/2015 che peraltro prevede espressamente, all'art. 1, comma 196 che: **"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"**. Eventuali disposizioni relative alle fasi della procedura di mobilità straordinaria contenute nel C.C.N.I., rispetto alle disposizioni legislative, non sarebbero efficaci.

Si precisa che l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 non contiene indicazioni sulla procedura, ma deroga alle procedure ordinarie sulla mobilità nel quadro del piano straordinario di assunzioni previsto dalla stessa legge.

Pertanto, Il C.C.N.I. e l'ordinanza ministeriale applicativa sono perfettamente coerenti con il comma 108 dell'art. 1 della legge 107/15.

LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE PRESSO L'AMBITO TERRITORIALE PIEMONTE 0017.

Come esposto nel quadro normativo di riferimento, la mobilità avviene per fasi. La ricorrente **ha partecipato alla mobilità nella fase C;** in questa fase, come sopra illustrato, la mobilità avviene sulla base dell'ordine delle **preferenze espresse dai docenti interessati** e **solo** in subordine sulla base del punteggio.

Come previsto dal CCNI sulla mobilità, il MIUR, nella fase di assegnazione delle cattedre, **ha operato sulla base dell'ordine delle preferenze indicate dai docenti stessi**: in un primo momento, sono stati assegnati i posti disponibili nell'ambito (es. Campania 0025) **ai docenti che lo avevano indicato nella domanda come prima preferenza** sulla base del punteggio, **eventuali posti residui sono stati assegnati ai docenti che avevano**

indicato l'ambito Campania 0025 come seconda preferenza, così scorrendo fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Risulta palese quindi che i docenti indicati nel ricorso (che, secondo la tesi di parte ricorrente, avrebbero superato illegittimamente la stessa), pur avendo un punteggio minore, sono stati assegnati agli ambiti di Napoli e Roma poiché **la ricorrente ha indicato nella domanda di mobilità i relativi ambiti come preferenze secondarie**.

Pertanto nel caso in esame la procedura è avvenuta chiaramente nel rispetto delle norme contrattuali.

* * *

Per quanto esposto, dunque, il Ministero convenuto, come sopra rappresentato e difeso, insta per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare, dichiararsi improcedibile il ricorso per decadenza dell'azione ai sensi dall'art. 32, comma 1, L. n. 183/2010;

dichiararsi il difetto di legittimazione passiva degli Uffici Scolastici Regionali convenuti;

disporre l'integrazione del contraddittorio, con la chiamata in causa del docente controinteressato, quale litisconsorte necessario;

nel merito, respingersi il ricorso avversario perché infondato.

Cuneo, 9 ottobre 2017

dott.ssa Elisabetta SELLERI

